

Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 dd. 29.01.2015, immediat. eseg.

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CASTELFONDO PER LA GESTIONE DI UN PROGETTO DI “PRODUZIONE DI LETAME DI QUALITÀ ATTRAVERSO PROCESSI DI MATURAZIONE CONTROLLATA”.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l’impianto di compostaggio di Castelfondo, finalizzato al trattamento biologico delle deiezioni zootecniche, è stato ultimato dall’Amministrazione comunale di Castelfondo nel mese di dicembre 2001 e ceduto con la formula del comodato ad una società cooperativa creata ad hoc, denominata Agricompost e che da diversi anni la società ha smesso di operare ed il centro, ritornato nelle disponibilità comunali, risulta inutilizzato;

Richiamata la deliberazione n.ro 91 di data 02.08.2012 con cui la Giunta della Comunità della Val di Non ha approvato n.ro 5 progetti e le relative schede descrittive al fine della richiesta di finanziamento a valere sul fondo per le iniziative e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell'ambiente ai sensi dell'art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28 e ss. mm. ("Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela ambientale");

Vista la deliberazione n. 1983 di data 21.09.2012 con cui la Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento n. 3 proposte delle n. 5 presentate nei progetti sopra richiamati, tra le quali compariva la proposta inerente gli interventi da attuare presso l'impianto di compostaggio di Castelfondo;

Dato atto che in data 22.10.2012 è stato firmato l'Accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità della Val di Non per la realizzazione di iniziative/progetti/interventi nell'ambito del fondo per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente ai sensi dell'art. 12 bis della L.P. 29.08.1988, n. 28;

Rilevato che, a seguito di attenta analisi e confronto tra gli Amministratori del Comune di Castelfondo, l’Assessore referente della Comunità della Val di Non, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Centro Trasferimento Tecnologico, si è convenuto di convertire l'impianto di compostaggio a centro per la maturazione controllata del letame con successiva cessione del letame maturo a terzi;

Posto che in proposito il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.ro 19 del 29.10.2014 si è approvata la convenzione con la Comunità della Val di Non disciplinante le opere di manutenzione straordinaria dell'impianto di compostaggio e che all’interno di tale convenzione, all’art3, si è disposto che... *Infine il Comune provvederà all'affidamento della gestione del centro. ...;*

Accertato che allo stato attuale gli interventi di manutenzione sull’immobile attuati nell’ambito della convenzione, risultano completati e lo stesso risulta idoneo all’utilizzo di cui sopra;

Atteso che si ritiene pertanto opportuno procedere all’assegnazione del sito ad azienda agricola idonea alla attuazione del progetto di maturazione controllata del letame sopra descritta, attraverso la pubblicazione di idoneo avviso per la selezione della ditta che oltre a risultare in possesso dei requisiti richiesti presenterà la migliore offerta in termini di canone annuo da corrispondere all’amministrazione. La formula di concessione dell’immobile risulta infatti essere quella della locazione;

Posto che trattasi di cessione di immobile finalizzata a realizzazione di un progetto per l’attivazione del quale si è concluso l’accordo di programma sopra citato fra i diversi soggetti pubblici coinvolti, che ha annoverato lo stesso nell’ambito delle iniziative classificabili come destinate alla “valorizzazione delle risorse naturali “ e comprese nelle iniziative nell’ambito del fondo per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente ai sensi dell’art.12 bis della LP 28/1988 e s.m.;

Considerato altresì che l’amministrazione sostiene l’iniziativa anche nell’ottica di ridurre per quanto possibile la presenza di cumuli di letame distribuiti sul territorio da parte delle aziende agricole locali che, pur gestiti nei limiti delle norme igienico sanitarie e di polizia urbana e rurale, sono spesso fonte di disagi di vario genere per la popolazione e ancor più per i turisti sul territorio. Per cui l’amministrazione ritiene opportuno riservare l’utilizzo dell’impianto, per ora in via sperimentale, alle aziende che praticano l’agricoltura nell’ambito territoriale circostante e quindi di limitare la possibilità di utilizzo dello stesso alle aziende socie della locale latteria sociale;

Visto che quindi si procederà all’affidamento attraverso trattativa privata ex art. 21 L.P. 23/90 in considerazione del fatto che l’immobile per soggetto assegnatario e tipo di utilizzo cui sarà destinato, è riconducibile alla fattispecie prevista dal comma 2 – ter dell’art.31 della citata legge;

Ritenuto opportuno dare evidenza pubblica all’iniziativa pubblicando idoneo avviso ed assegnando un congruo termine per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di formalizzare la propria manifestazione di interesse a partecipare al sondaggio informale che precederà l’assegnazione a trattativa privata;

Dato atto che si propone qui di approvare le condizioni essenziali della locazione contenute nella bozza di avviso che costituirà pertanto parte integrante della presente deliberazione in allegato;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, resi rispettivamente dal Segretario comunale reggente (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) e dal Responsabile dell’Ufficio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Visto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Visto l’art. 28 del DPR 01.02.2005 n. 3/L come da ultimo modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25;

Dato atto in proposito che la concessione dell’immobile a soggetto idoneo per la attivazione del progetto di maturazione del letame di cui si tratta, risulta parte del contenuto della convenzione fra Comune di Castelfondo e Comunità della Val di Non sopra citata ed approvata dal Consiglio comunale con provvedimento n.ro 19/2014 e pertanto il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta comunale.

Rilevata l’urgenza di procedere;

Vista la Legge Provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m. ed il suo Regolamento di attuazione;

Visto il D.L.gs. n.163/2006 e s.m.:

Con voti favorevoli unanimi

**d e l i b e r a**

- 1 Di **procedere**, per le ragioni di cui in premessa, all’assegnazione in locazione della porzione della p.ed. 538 in C.C. Castelfondo, individuata dall’allegata planimetria area da destinarsi a sito per la maturazione controllata del letame ai fini della successiva commercializzazione, oggetto del progetto di cui alla convenzione tra il Comune di Castelfondo e la Comunità della Val di Non, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.ro 19 dd 29.10.2014, attivato con la collaborazione dell’Istituto di San Michele all’Adige – Fondazione Edmund Mach per la parte tecnica e all’interno dei progetti cofinanziati dalla Provincia Autonoma di Trento giusta deliberazione della G.P. 1983 dd 21.09.2012 ex art. 12 bis L.P. 29.08.1988 n.28.
- 2 Di **procedere** alla individuazione del soggetto ritenuto idoneo alla gestione del progetto e quindi alla assegnazione in locazione della citata area, per quanto premesso, attraverso trattativa privata previo sondaggio informale ex art. 21 LP 23/90.
- 3 Di **disporre** di dare evidenza pubblica all’iniziativa pubblicando idoneo avviso ed assegnando un congruo termine per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di formalizzare la propria manifestazione di interesse a partecipare al sondaggio informale che precederà l’assegnazione a trattativa privata.
- 4 Di **approvare** pertanto la bozza di detto avviso contenente le condizioni essenziali della locazione e che costituirà pertanto parte integrante della presente deliberazione in allegato.
- 5 Di **dare atto** che la assegnazione dell’area sarà disciplinata da idoneo contratto di locazione nel rispetto delle forme e degli obblighi normativamente previsti in materia, autorizzando il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente alla sottoscrizione dello stesso.
- 6 Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

7. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
8. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it).
9. Di **dare evidenza** che, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 30.11.1992 n.ro 23 che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
  - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.